

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE N. 6/2024

PROPOSTA DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 13 DEL 6 FEBBRAIO 2008, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, CONTRASSEGNO E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV (PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI

Il presente documento contiene le modifiche che si vogliono apportare al Regolamento ISVAP n. 13/2008, al fine di adeguarne il contenuto alla disciplina sopravvenuta alla sua introduzione in tema di dematerializzazione del contrassegno e autorizzazione alla circolazione di prova e, con riguardo al modulo di denuncia di sinistro, in funzione dell'esigenza di consentirne la compilazione anche in modalità digitale in considerazione dell'ampia diffusione e della accessibilità delle tecnologie digitali.

Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviati all'IVASS, entro il 27 settembre 2024 al seguente indirizzo di posta elettronica: **caidigitale@ivass.it**, utilizzando l'apposita tabella allegata. Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

La struttura del documento sottoposto alla presente pubblica consultazione non intende precludere la possibilità di una successiva diversa collocazione delle singole disposizioni nell'ambito del Regolamento.

Roma, 17 luglio 2024

PROPOSTA DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 13 DEL 6 FEBBRAIO 2008, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, CONTRASSEGNO E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV (PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Relazione

1. Quadro normativo e principi ispiratori

Il Provvedimento reca modifiche e integrazioni al Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008, in funzione dell'esigenza di:

- adeguarne il contenuto alla disciplina sopravvenuta, in tema di dematerializzazione del contrassegno, digitalizzazione del certificato di assicurazione, e autorizzazione alla circolazione di prova;
- consentire agli assicurati, in un'ottica di semplificazione, la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica con sottoscrizione tramite firma elettronica.

Più precisamente:

- l'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", al fine di contrastare la contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, ha dettato disposizioni in tema di dematerializzazione dei contrassegni medesimi, prevedendo la loro sostituzione con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati. La previsione ha trovato attuazione con l'emanazione di apposito regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico (DM 9 agosto 2013, n. 110) che ha definito le modalità per la progressiva dematerializzazione, le caratteristiche e i requisiti dei sistemi elettronici o telematici sostitutivi dei predetti contrassegni.
L'attuazione del processo di dematerializzazione ha comportato il superamento delle previsioni contenute nel Regolamento ISVAP 13/2008. Se ne rende, pertanto, opportuno il suo adeguamento alla sopravvenuta disciplina di settore, in un'ottica di coordinamento delle disposizioni succedutesi nel tempo, razionalizzazione e semplificazione normativa, chiarezza e certezza, mediante l'abrogazione espressa delle disposizioni non più vigenti;
- l'articolo 1 del Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015, modifica l'articolo 10 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione, prevedendo che la trasmissione del certificato di assicurazione possa avvenire anche su supporto durevole tramite posta elettronica. L'adeguamento del Regolamento ISVAP n. 13/2008 alla normativa sulla digitalizzazione del certificato di assicurazione ha una valenza formale, risultando sul piano sostanziale già compiuto in considerazione delle indicazioni fornite dall'IVASS con nota prot. n. 111471 dell'1 giugno 2016, in tema di accertamento delle violazioni dell'obbligo di assicurazione r.c. auto.
- il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, all'art. 1, comma 3 ha aggiornato la disciplina della autorizzazione alla circolazione di prova, rendendo inattuali le disposizioni contenute nell'articolo 10, commi 2 e 3 del Regolamento ISVAP n. 13/2008, relative all'assicurazione delle targhe prova. Ne deriva la necessità di una revisione. Per esigenze di ricomposizione logico-sistematica, si ritiene, inoltre, di inserire nel Regolamento ISVAP n. 13/2008 la disciplina dell'assicurazione

per veicoli spediti in Italia da altro Stato membro o dall'Italia in altro stato membro ai fini di importazione o esportazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, lett. fff, n. 4-*bis* del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

- l'ampia diffusione e l'accessibilità delle tecnologie digitali sollecita l'offerta agli assicurati di un servizio di compilazione in modalità digitale del modulo di denuncia di sinistro.

La modalità informatica non sostituisce la modalità cartacea di compilazione del modulo di denuncia di sinistro ma è prevista come alternativa alla stessa.

In ossequio al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, l'opzione per l'una o l'altra modalità non incide sugli effetti delle dichiarazioni trasfuse nel modulo, e sulla loro valenza probatoria.

La compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica avviene tramite un'applicazione (app su pc / smartphone o webapp).

Il processo è guidato. Il Modulo può contenere campi precompilati.

La predisposizione ed offerta all'utenza delle applicazioni informatiche per la compilazione del modulo di denuncia sinistro avviene a cura delle imprese di assicurazione che, a tal fine, possono avvalersi di fornitori esterni.

Si impone l'adozione di soluzioni tecniche idonee a garantire che le dichiarazioni contenute nel modulo di constatazione amichevole di incidente compilato in modalità informatica e sottoscritto con firma elettronica, abbiano la stessa efficacia di quelle contenute nell'omologo modulo redatto in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa.

All'uopo, in particolare, è richiesto che la sottoscrizione del modulo compilato in modalità informatica sia tale da assicurare la provenienza delle dichiarazioni ivi contenute da chi le ha sottoscritte e che, pertanto, il procedimento di firma sia idoneo a consentire l'identificazione del firmatario.

2. Finalità del Provvedimento

L'intervento di modifica regolamentare si propone di:

- attuare un'operazione di razionalizzazione e semplificazione normativa, attraverso l'adeguamento del contenuto del Regolamento ISVAP n.13/2008 alla disciplina sopravvenuta alla sua introduzione, in tema di dematerializzazione del contrassegno, digitalizzazione del certificato assicurativo e autorizzazione alla circolazione di prova, e l'inserimento nell'ambito del medesimo atto regolatorio di ogni ipotesi fattuale che implica l'attivazione di assicurazioni per targhe prova, targhe provvisorie e veicoli destinati all'importazione o all'esportazione;
- favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti e la corretta e tempestiva alimentazione degli archivi di cui all'articolo 135 del decreto legislativo n. 209 del 2005, anche in considerazione dell'ampia diffusione e della accessibilità delle tecnologie digitali.

3. Struttura del Provvedimento

Il Provvedimento si compone di otto articoli.

L'articolo 1 contiene disposizioni di adeguamento del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 alle disposizioni in materia di dematerializzazione del contrassegno assicurativo.

L'articolo 2 reca delle integrazioni all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 13/2008, inserendo definizioni funzionali alla comprensione della portata applicativa delle previsioni di cui ai successivi articoli 4, 5, 6.

L'articolo 3 reca delle modifiche e delle integrazioni all'articolo 6 del Regolamento ISVAP n. 13/2008 per l'adeguamento del suo contenuto alla normativa in materia di circolazione di prova e per la trattazione nell'ambito della stessa norma dei casi di assicurazione per targhe prova, targhe provvisorie e veicoli destinati all'importazione o all'esportazione, e prevede l'abrogazione

dell'articolo 10.

Gli articoli 4, 5, modificano e integrano la disciplina relativa alla compilazione del Modulo di denuncia di sinistro. Le proposte normative sono finalizzate a riconoscere agli assicurati la facoltà di formare la denuncia di sinistro anche come documento informatico.

L'articolo 6 impone alle imprese di assicurazione la predisposizione di applicazioni informatiche per la compilazione in modalità informatica del modulo di denuncia di sinistro, e la sottoscrizione, previa identificazione dell'utente.

Le disposizioni in materia di denuncia di sinistro sono declinate in funzione dell'esigenza di garantire l'equivalenza degli effetti tra l'atto redatto in modalità cartacea e l'atto prodotto in modalità informatica, in linea con le previsioni contenute nel decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private (CAP), nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale (CAD), nonché nel Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la Direttiva 199/93/CE (Regolamento eIDAS), come modificato dal Regolamento (UE) n. 1183/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, e, dunque, di assicurare la provenienza delle dichiarazioni contenute nel modulo di denuncia.

L'articolo 7 fissa il termine di adempimento dell'obbligo posto a carico delle imprese di assicurazione di mettere a disposizione degli assicurati servizi di compilazione digitale e sottoscrizione con firma elettronica del modulo di denuncia di sinistro.

L'articolo 8 reca indicazioni relative alla pubblicazione ed all'entrata in vigore del Provvedimento.

VERIFICA E ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (c.d. VIR ed AIR)

PROPOSTA DI MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO ISVAP N. 13 DEL 6 FEBBRAIO 2008 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO IV (PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Sulla base delle disposizioni del Regolamento IVASS n. 54/2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, in particolare degli articoli 5, comma 2, lettera c), 6, comma 1, 7 e 9, nonché tenuto conto del principio di trasparenza e proporzionalità che anima il processo regolamentare dell'Istituto, sono state effettuate la verifica e l'analisi d'impatto della regolamentazione in argomento, nell'ambito delle quali sono state esaminate diverse opzioni normative, al fine di formulare soluzioni che rendano efficace l'atto stesso.

In particolare, tenuto conto che:

- il Provvedimento introduce l'obbligo per le imprese di assicurazioni di mettere a disposizione degli assicurati, applicazioni informatiche, accessibili via internet (app su pc / smartphone o web app), per la compilazione del modulo di costatazione amichevole di incidente in formato digitale e per la sottoscrizione delle dichiarazioni ivi contenute, tramite soluzioni di firma elettronica,
- nel caso in cui i conducenti coinvolti nel sinistro compilino la denuncia congiuntamente, la soluzione di firma elettronica offerta dalle imprese per la sottoscrizione delle dichiarazioni, deve essere idonea a identificare i firmatari,

l'analisi ha riguardato la definizione del processo di autenticazione per la fruizione del servizio di formazione del documento informatico e di identificazione per la sottoscrizione.

Non sono sottoposte ad analisi di impatto regolatorio le proposte di revisione al Regolamento ISVAP n. 13/2008 con funzione di adeguamento a normativa di rango superiore già in vigore (articolo 10,

Regolamento IVASS, n. 54/2022), né quelle che perseguono una finalità di ricomposizione logico-sistematica della normativa di settore.

1. Scenario di riferimento

Il Capo III del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 (Denuncia di sinistro) dà attuazione all'articolo 143 del decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private (CAP), il quale prescrive che nel caso di sinistro avvenuto tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione, i conducenti dei veicoli coinvolti o, se persone diverse, i rispettivi proprietari sono tenuti a denunciare il sinistro alla propria impresa di assicurazione, avvalendosi del modulo fornito dalla medesima, il cui modello è approvato dall'ISVAP. In particolare, l'articolo 13 (Modulo di denuncia di sinistro) dispone che, in caso di sinistro tra veicoli a motore, il modulo di denuncia da utilizzare deve essere redatto secondo il modello di cui all'allegato 2 al Regolamento.

2. Potenziali destinatari

L'intervento normativo oggetto della presente valutazione d'impatto è destinato alle imprese di assicurazione con sede legale in Italia, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo e in un altro Stato membro che operano in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi e che esercitano il ramo r.c. auto.

3. Obiettivi

Il Provvedimento si propone di favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti e la corretta e tempestiva alimentazione degli archivi di cui all'articolo 135 del decreto legislativo n. 209 del 2005.

Ciò anche per adeguare le disposizioni di regolazione alla disciplina sopravvenuta, in tema di dematerializzazione del contrassegno, digitalizzazione del certificato di assicurazione e autorizzazione alla circolazione di prova, nonché per consentire agli assicurati, in un'ottica di semplificazione, la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica con sottoscrizione tramite firma elettronica.

A tal fine è richiesto alle imprese di offrire agli assicurati servizi di compilazione digitale del modulo di denuncia di incidente.

L'obbligo a carico delle imprese è declinato in funzione dell'obiettivo di rendere il servizio di compilazione della denuncia di sinistro in modalità digitale fruibile da tutti gli utenti, secondo un principio di inclusività, e di garantire l'effettiva alternatività tra l'opzione per la compilazione del modulo di denuncia in formato digitale e l'opzione per la compilazione del modulo cartaceo.

La definizione puntuale dei processi è rimessa agli operatori economici, cui è riconosciuta la libertà di scegliere le soluzioni ottimali, in ossequio al principio di neutralità tecnologica che implica una regolazione non discriminatoria rispetto all'uso delle tecnologie.

Da una valutazione condotta con le principali imprese sul mercato, si ritiene che le stesse debbano:

- predisporre applicazioni supportate da ogni sistema operativo;
- integrare, per gli utenti non autenticati, nel processo di sottoscrizione, un sistema di identificazione e successiva autenticazione;
- proporre soluzioni di firma digitale e/o firma elettronica qualificata e/o firma elettronica avanzata per le denunce firmate congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro;
- includere nel processo di progettazione del servizio gli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

4. Valutazioni per l'intervento di modifica regolamentare (V.I.R)

Sulla base degli obiettivi di cui al punto 3, è stata esaminata la normativa vigente al fine di verificare se vi fosse o meno la necessità di apportare modifiche/integrazioni. A seguito dell'analisi svolta si è pertanto ritenuto di procedere all'aggiornamento dei contenuti e delle modalità di compilazione e sottoscrizione del modulo di denuncia di sinistro, allo scopo di:

1. favorire il processo di completa digitalizzazione dei documenti;
2. ridurre i tempi per l'acquisizione dei dati;
3. agevolare la trasmissione dei dati;
4. migliorare la qualità dei dati e la sicurezza delle informazioni.

L'ampia diffusione e l'accessibilità delle tecnologie digitali rende opportuna la messa a disposizione degli assicurati, da parte delle imprese, di strumenti per l'assolvimento dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 143 del CAP in modalità informatica, in funzione dell'efficientamento e dell'ottimizzazione dei processi di gestione e liquidazione dei sinistri, anche in un'ottica antifrode. La maggiore efficienza operativa compenserebbe il costo e lo sforzo organizzativo richiesti alle imprese, pertanto, nel paragrafo 5.1 non verrà presa in considerazione l'ipotesi della cosiddetta opzione zero, ossia di mantenimento della situazione attuale.

5. Valutazione delle ipotesi di revisione

Nell'ambito del processo di VIR e di AIR sugli aspetti che si è ritenuto di modificare sono state valutate le possibili opzioni percorribili nello sviluppo della disciplina regolamentare.

In considerazione della peculiarità della materia, per esaminare i possibili effetti delle opzioni potenzialmente percorribili, sono stati utilizzati anche momenti di confronto con il mercato, in particolare attraverso incontri con l'ANIA, le cui considerazioni sono state parte fondamentale del processo valutativo dell'Istituto.

Tenuto anche conto delle disposizioni europee e nazionali che compongono il quadro giuridico di riferimento, quali quelle contenute nel Regolamento eIDAS, nel Codice dell'Amministrazione digitale, nel Codice delle assicurazioni private, nonché nel Regolamento ISVAP n. 13/2008, sono state individuate alcune tematiche rilevanti rispetto a ciascuna delle quali sono state valutate le principali opzioni regolamentari considerate percorribili:

- 1) equivalenza degli effetti tra la denuncia di sinistro redatta in modalità cartacea e la denuncia prodotta in modalità informatica;
- 2) processo di autenticazione per la fruizione del servizio di formazione del documento informatico e di identificazione per la sottoscrizione;
- 3) obbligatorietà o facoltatività dell'offerta del servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia del sinistro da parte delle imprese.

5.1. Analisi di impatto delle ipotesi di revisione e individuazione dell'opzione preferita

1) *Equivalenza degli effetti tra la denuncia di sinistro redatta in modalità cartacea e la denuncia di sinistro redatta in modalità informatica*

Tavola 1

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Sottoscrizione del modulo di denuncia di sinistro contenente le dichiarazioni di entrambi i conducenti con qualsiasi soluzione di firma elettronica, ivi compresa la firma elettronica semplice.	La firma elettronica semplice può essere utilizzata da chiunque. È una soluzione semplice e flessibile, il cui impiego non comporta spese a carico degli assicurati. Accresce l'accessibilità del passaggio digitale in quanto fornisce un livello base di autenticazione.	La firma elettronica semplice non produce effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa, in quanto è uno strumento di sottoscrizione ma non di identificazione, quindi non offre alcuna garanzia sull'identità del firmatario.
b) Sottoscrizione del modulo di denuncia mediante soluzione di firma elettronica avente almeno i requisiti della firma elettronica avanzata.	La firma elettronica avanzata: <ul style="list-style-type: none"> • è connessa unicamente al firmatario e idonea a identificarlo; • è utilizzata, con un elevato livello di sicurezza, sotto l'esclusivo controllo del firmatario; • è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati. • produce, secondo l'ordinamento interno, effetti giuridici equivalenti a quelli di una firma autografa. 	La firma elettronica avanzata non correlata a una identità digitale, quale la Carta d'identità elettronica (CIE), richiede la previa identificazione dell'utente.

Con riguardo all'equivalenza degli effetti tra la denuncia di sinistro redatto in modalità cartacea e l'atto prodotto in modalità informatica, sono stati vagliati gli effetti giuridici prodotti dalle soluzioni di firma elettronica disciplinate dal Regolamento eIDAS e dal Codice dell'amministrazione digitale.

L'opzione prescelta è stata quella di cui alla lettera b), che esclude la sottoscrizione del modulo di denuncia del sinistro contenente le dichiarazioni di entrambi i conducenti mediante firma elettronica semplice, in quanto tale tipologia di firma, non avendo la valenza giuridica della firma autografa non consentirebbe di riconoscere alle dichiarazioni dei conducenti di assumere la valenza probatoria di cui all'art. 143, comma 2, del CAP.

2) Processo di autenticazione per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro in modalità informatica e di identificazione per la sottoscrizione

Tavola 2

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Obbligo di sottoscrizione del modulo di denuncia con firma elettronica, previo riconoscimento tramite Sistema di identità digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE), Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS).	Le credenziali SPID (Sistema di identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) e TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi), di livello 2 consentono all'utente di dimostrare con certezza la sua identità.	La soluzione collide con il principio di inclusività in quanto riserva la compilazione del modulo di denuncia in modalità informatica unicamente agli utenti titolari di una identità digitale (Sistema di identità digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o TS-CNS (Tessera Sanitaria – Carta Nazionale dei Servizi), fissando una condizione selettiva non richiesta dalla normativa eurounitaria e nazionale.
b) Obbligo di sottoscrizione tramite soluzione di firma elettronica avente almeno i requisiti della firma elettronica avanzata.	Si garantisce la possibilità di compilare il modulo di denuncia di sinistri in modalità informatica, anche agli assicurati non titolari di un sistema di identità digitale, senza rinunciare all'accertamento dell'identità di chi firma. Nel caso di ricorso a soluzioni di firma elettronica avanzata, la identificazione dell'utente è integrata nel processo di compilazione e sottoscrizione della denuncia.	Il livello di sicurezza sulla identificazione del firmatario garantito dalla firma elettronica avanzata (FEA) è elevato ma non massimo come quello assicurato dalla firma elettronica qualificata (FEQ), ma l'obbligo di sottoscrizione del modulo di denuncia esclusivamente con firma elettronica qualificata non sarebbe giustificato alla luce del principio di proporzionalità.

Con riguardo alla sottoscrizione del modulo di denuncia contenente le dichiarazioni di entrambi i conducenti, in funzione dell'esigenza di garantire la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del modulo di denuncia, nonché la riconducibilità delle dichiarazioni ivi contenute ai loro autori, sono state vagliate le soluzioni di firma elettronica idonee, ai sensi dell'articolo 20 comma 1 *bis* del CAD, al perseguimento di tali obiettivi.

In ossequio al principio di proporzionalità, **l'opzione prescelta è quella di cui alla lettera b)**. Le caratteristiche della firma elettronica avanzata, quali delineate dal Regolamento eIDAS, consentono, infatti, di considerare la suddetta modalità di sottoscrizione equivalente alla firma autografa e rendono l'opzione sub b) idonea e sufficiente al raggiungimento dell'obiettivo perseguito con il presente provvedimento, in linea con quanto espresso dall'Agenzia per l'Italia digitale con parere del 19 giugno 2024, prot. n. 0152981/24. Per la sottoscrizione del modulo di denuncia di sinistro si richiedono modalità di firma aventi quali requisiti minimi quelli previsti per la firma elettronica avanzata.

3) Obbligatorietà o facoltatività dell'offerta del servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia del sinistro da parte delle imprese.

Tavola 3

Opzioni	Principali aspetti positivi	Principali criticità da gestire
a) Offerta facoltativa del servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia di sinistro all'utenza.	Si rimette alle imprese la scelta sulla base della valutazione del rapporto costi/benefici.	Si rimette alle imprese, la cui scelta è comunque condizionata dalla leva concorrenziale, il raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico della completa digitalizzazione dei documenti e della corretta e tempestiva alimentazione degli archivi di cui all'articolo 135 del decreto legislativo n. 209 del 2005.
b) Offerta obbligatoria del servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia di sinistro all'utenza.	Si garantisce il servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia di sinistro all'intera platea degli assicurati. Consente la tempestiva e corretta alimentazione degli archivi di cui all'articolo 135 del decreto legislativo n. 209 del 2005.	Le imprese dovranno sopportare dei costi per la predisposizione del servizio. Tuttavia, potrebbero beneficiare di minori oneri per una ridotta attività amministrativa.
c) Previsione dell'obbligo di messa a disposizione del servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia di sinistro entro un termine.	Si concede alle imprese uno spazio temporale per la predisposizione e l'offerta al pubblico del servizio.	Si rende necessario definire un spazio temporale adeguato all'assolvimento dell'obbligo. Si propone di concedere un anno per l'adeguamento.

Quanto alla imposizione, a carico delle imprese, dell'obbligo di mettere a disposizione dell'utenza il servizio di compilazione digitale del modulo di denuncia del sinistro si è confrontata l'opzione con la previsione di una mera facoltà per le imprese di offrire il servizio in questione.

L'opzione prescelta è quella di cui alla lettera c), che pur prevedendo l'obbligo, accorda alle imprese un spazio temporale adeguato all'assolvimento dell'obbligo.

Il termine per la pubblica consultazione è fissato in settanta giorni.

---°°°---

Si propone di seguito per la consultazione il testo del Regolamento ISVAP n. 13 del 2008 con evidenza delle modifiche e delle integrazioni proposte:

REGOLAMENTO N. 13 DEL 6 FEBBRAIO 2008

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, ~~DEL CONTRASSEGNO~~ E DEL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO DI CUI AL TITOLO X (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E I NATANTI) CAPO I (OBBLIGO DI ASSICURAZIONE) E CAPO IV (PROCEDURE LIQUIDATIVE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

[VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante all'art. 31 disposizioni per il contrasto della contraffazione dei contrassegni relativi ai contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada;](#)

[VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 9 agosto 2013, n. 110 recante norme per la progressiva dematerializzazione dei contrassegni di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi per danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore su strada, attraverso la sostituzione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, di cui all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;](#)

[VISTO il Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, come modificato dal Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015, recante disposizioni in materia di promozione e collocamento a distanza di contratti di assicurazione di cui agli articoli 183 e 191, comma 1, lettere a\) e b\), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;](#)

[VISTO il decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante all'art. 1, comma 3 la disciplina della autorizzazione alla circolazione di prova;](#)

[VISTO il Regolamento \(UE\) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la Direttiva 199/93/CE \(Regolamento eIDAS\), come modificato dal regolamento \(UE\) n. 1183/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024;](#)

[VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale;](#)

[VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2013, recante le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali;](#)

[CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 alla luce delle disposizioni in materia di dematerializzazione del contrassegno assicurativo;](#)

[CONSIDERATA la necessità di modificare il Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008 alla luce delle disposizioni in materia di circolazione di prova;](#)

CONSIDERATA l'opportunità di determinare il contenuto del modulo di denuncia di sinistro in conformità con i corrispondenti documenti adottati in altri Paesi dell'Unione europea, per agevolare la circolazione internazionale dei veicoli a motore consentendo, in determinati casi, l'utilizzo di tali documenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni Private;

[CONSIDERATA l'opportunità di consentire agli assicurati un adempimento semplificato e celere dell'obbligo di cui all'articolo 143 del Codice delle Assicurazioni Private;](#)

[TENUTO CONTO del parere dell'Agenzia per l'Italia digitale prot. n. 152981 del 19 giugno 2024;](#)

adotta il

seguito:

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I – Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II - Certificato di assicurazione e-

contrassegno

Sezione I – Disposizioni comuni

- Art. 4 (Documenti probatori dell'assolvimento dell'obbligo di assicurazione)
- Art. 5 (Contratti assunti in coassicurazione)

Sezione II – Certificato di assicurazione

- Art. 6 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore)
- Art. 7 (Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti)
- Art. 8 (Informazioni facoltative)

Sezione III – Contrassegno

Art. 9 (Caratteristiche del contrassegno)

Sezione IV – Disposizioni speciali (Abrogata)

Art. 10 (Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione) (Abrogato)

Sezione V – Modalità di rilascio dei documenti

Art. 11 (Modalità di rilascio del certificato di assicurazione e documenti provvisoriamente equipollenti)

Art. 12 (Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione)

Capo III – Denuncia di sinistro

Art. 13 (Modulo di denuncia di sinistro)

Art. 14 (Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Uso di modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera)

Art. 15 (Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro)

[Art. 15 bis \(Compilazione del modulo di denuncia di sinistro su documento informatico\)](#)

Art. 16 (Altre informazioni)

Capo IV – Disposizioni transitorie e finali

Art. 17 (Abrogazioni)

Art. 18 (Pubblicazione)

Art. 19 (Entrata in vigore)

Elenco degli Allegati

~~Allegato 1 (Descrizione del modello di contrassegno)~~

Allegato 2 (Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro)

CAPO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1

(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 127, comma 4, 143, comma 1 e 191, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) “assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”: l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- b) “coassicuratrice delegataria” o “impresa delegataria”: l’impresa che ha sottoscritto un contratto in coassicurazione ai sensi dell’articolo 1911 del codice civile e che ha ricevuto delega dalle altre coassicuratrici per curare la gestione del contratto per conto e nell’interesse delle stesse;
- c) “contraente”: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;
- d) “contratto in coassicurazione”: il contratto relativo all’assicurazione di cui alla lettera a) sottoscritto, ai sensi dell’articolo 1911 del codice civile, da più imprese di cui alla lettera -f), ciascuna per una quota determinata di rischio;
- e) “decreto”: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
- f) “natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione”: i natanti di cui all’articolo 123 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi per i rischi del ramo 12, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto;
- g) “rimorchi”: i veicoli destinati ad essere trainati dagli autoveicoli e dai filoveicoli con esclusione degli autosnodati ai sensi dell’articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- h) “semirimorchi”: i veicoli costruiti in modo tale che una parte di essi si sovrapponga all’unità motrice e che una parte notevole della sua massa o del suo carico sia -soportata da detta motrice, ai sensi dell’articolo 56, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- i) “Stati esteri”: gli Stati membri dell’Unione europea o gli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, nonché gli Stati terzi;
- l) “tecniche di vendita a distanza”: qualunque tecnica di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea dell’impresa e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi;
- m) “veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione”: i veicoli a motore di cui all’articolo 122, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, soggetti all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso i terzi per i rischi del ramo 10, diversi dalla responsabilità del vettore, di cui all’articolo 2, comma 3, del medesimo decreto;
- m)n) “supporto durevole”: qualsiasi strumento che permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; -
- o) “Codice dell’amministrazione digitale”: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
- p) “Regolamento eIDAS”: regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche del mercato interno e che abroga la Direttiva 199/93/CE, come modificato dal regolamento (UE) n. 1183/2024 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024;
- q) “Agenzia per l’Italia digitale”: organismo con funzioni di vigilanza sui servizi fiduciari di cui all’articolo 14 bis, comma 2, lett. i del Codice dell’amministrazione digitale;
- r) “prestatore di servizi fiduciari”: una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari, o come prestatore di servizi fiduciari qualificato o come prestatore di servizi fiduciari non qualificato, ivi compreso il servizio di creazione, convalida e conservazione di firme elettroniche di cui all’articolo 3, del Regolamento Eidas, come richiamato dall’articolo 1, comma 1 bis, del Codice dell’amministrazione digitale;

- s) “documento informatico”: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni;
- t) “firma elettronica”, “firma elettronica avanzata”: firme definite dall’articolo 3, comma 1, punti 10, 11 del Regolamento eIDAS.

Art. 3

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione autorizzate in Italia all’esercizio dell’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti nonché alle imprese di assicurazione aventi sede legale in un altro Stato membro dello Spazio Economico Europeo abilitate in Italia all’esercizio dei rami 10 (esclusa la responsabilità del vettore) e 12 in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

CAPO II

Certificato di assicurazione ~~e contrassegno~~

Sezione I – Disposizioni comuni

Art. 4

(Documenti probatori dell’assolvimento dell’obbligo di assicurazione)

1. L’adempimento dell’obbligo di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è comprovato da apposito certificato di assicurazione rilasciato dall’impresa di assicurazione o, in caso di contratto assunto in coassicurazione, dalla coassicuratrice delegataria.
2. ~~(Abrogato) Il contrassegno, consegnato dall’impresa di assicurazione all’atto del rilascio del certificato di assicurazione, è applicato sul veicolo a motore, sul rimorchio e sul semirimorchio cui l’assicurazione si riferisce, nei modi stabiliti dall’articolo 181 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.~~
3. Per poter circolare, il conducente del veicolo o del natante ha con sé il certificato di assicurazione ~~e il contrassegno~~ e ~~lo~~ esibisce, insieme agli altri documenti di circolazione e di guida, a richiesta degli organi preposti.

Art. 5

(Contratti assunti in coassicurazione)

1. Qualora l’obbligo di assicurazione sia adempiuto mediante la stipulazione di un contratto in coassicurazione, se le imprese coassicuratrici si sono obbligate in solido anziché in proporzione della rispettiva quota ed è stata individuata una coassicuratrice delegataria, sul certificato di assicurazione è indicata la denominazione sociale della sola delegataria, con -la indicazione che il contratto è concluso in coassicurazione. Se le imprese coassicuratrici non si sono obbligate in solido e quindi rispondono ciascuna in proporzione della rispettiva quota di rischi assunta, sul certificato di assicurazione sono indicate le denominazioni -sociali di tutte le imprese coassicuratrici.

~~2.— Nel contrassegno può, in ogni caso, essere indicata la sola impresa delegataria.~~

Sezione II – Certificato di assicurazione

Art. 6

(Caratteristiche del certificato di assicurazione per i veicoli a motore)

1. Per i veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione il certificato di assicurazione contiene le seguenti indicazioni:
 - a) denominazione e sede dell'impresa di assicurazione, il numero di iscrizione nell'albo delle imprese tenuto dall'ISVAP o negli elenchi annessi a tale albo e le altre indicazioni prescritte dall'articolo 2250 del codice civile;
 - b) nome, ovvero denominazione o ragione sociale o ditta, e domicilio o residenza o sede del contraente;
 - c) tipo del veicolo;
 - d) dati della targa o, quando questa non sia prescritta, dati di identificazione del telaio e del motore;
 - e) periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio;
 - f) numero del contratto di assicurazione;
 - g) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione o dell'intermediario iscritto nella sezione A del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto dalla stessa autorizzato a concludere il contratto cui il certificato si riferisce;
 - h) generalità e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri, nel caso in cui il certificato di assicurazione sia rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.

2. Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano a scopo di prova tecnica o di dimostrazione per la vendita, a norma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica. 24 novembre 2001, n. 474 [e dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n 156](#) contiene, in sostituzione dei dati indicati al comma 1, lettera d), i dati della targa di prova.

2 bis. [Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano muniti di targa prova, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n 156, indica quale periodo di assicurazione un periodo non superiore a quello di validità dell'autorizzazione alla circolazione di prova.](#)

2 ter. [Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli che circolano muniti di targa provvisoria indica quale periodo di assicurazione un periodo non superiore a quello di validità del foglio di via.](#)

2 quater. [Il certificato di assicurazione relativo ai veicoli spediti in Italia da altro Stato membro o dall'Italia in altro Stato membro ai fini di importazione o esportazione definitiva indica quale periodo di assicurazione un periodo massimo di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 1, lett. fff, n. 4-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni.](#)

3.

- 4.3. Per i veicoli con rimorchio sono rilasciati certificati di assicurazione distinti per la motrice e il rimorchio.

Art. 7

(Caratteristiche del certificato di assicurazione per i natanti)

1. Per i natanti per i quali vi sia obbligo di assicurazione, il certificato di assicurazione contiene le informazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), e), f), g) e h), nonché quelle della potenza del motore e dei dati di iscrizione o registrazione del natante o, se questo non è soggetto ad obbligo di iscrizione o di registrazione, del marchio e del numero del motore

risultanti dall'apposito certificato rilasciato a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 8
(Informazioni facoltative)

1. Le imprese riportano eventuali informazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'articolo 6, comma 1 e nell'articolo 7 in apposita distinta sezione del certificato di assicurazione, in numero e secondo modalità tali da non ingenerare confusione in ordine alla denominazione e sede dell'impresa di assicurazione che presta la garanzia.

Sezione III – Contrassegno (Abrogata)

Art. 9 (Abrogato)
(Caratteristiche del contrassegno)

- ~~1. Il contrassegno è predisposto in conformità al modello di cui all'allegato 1 e contiene le seguenti indicazioni:~~
 - ~~a) denominazione dell'impresa di assicurazione;~~
 - ~~b) dati della targa per i veicoli a motore, i rimorchi ed i semirimorchi; dati di iscrizione o, in mancanza, marchio e numero del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova sono indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non è prescritta la targa di riconoscimento sono indicati i dati di identificazione del telaio e del motore;~~
 - ~~c) tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione è stipulata con riferimento al motore amovibile di cui all'articolo 123 del decreto;~~
 - ~~d) giorno, mese ed anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e);~~
 - ~~e) firma del legale rappresentante dell'impresa di assicurazione;~~
 - ~~f) generalità e indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri nel caso in cui il contrassegno sia rilasciato da un'impresa di assicurazione che opera in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi.~~
- ~~2. Per i rimorchi e i semirimorchi è rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.~~

Sezione IV – Disposizioni speciali (Abrogata)

Art. 10 (Abrogato)
(Veicoli circolanti con targa provvisoria e veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione)

- ~~1. L'assicurazione, per i veicoli che circolano muniti di targa provvisoria, può essere stipulata con durata corrispondente al periodo di validità del foglio di via.~~
- ~~2. Le imprese di assicurazione hanno facoltà di stipulare assicurazioni provvisorie, a particolari condizioni di polizza e di tariffa, di durata non superiore a cinque giorni e non prorogabile, per i veicoli usati posti in circolazione da commercianti ai fini della vendita, per prova, collaudo o dimostrazione.~~
- ~~3. Nel caso di stipula delle assicurazioni di cui al comma 2 le imprese rilasciano un attestato con l'indicazione degli elementi idonei all'identificazione del veicolo e del periodo di validità dell'assicurazione. L'attestato deve essere applicato sul veicolo cui si riferisce con le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2. Le imprese adottano adeguate procedure per la gestione, in entrata e in uscita, degli stampati relativi a tali assicurazioni.~~

Sezione V - Modalità di rilascio dei documenti

Art. 11

(Modalità di rilascio del certificato di assicurazione ~~e del contrassegno~~ e documenti provvisoriamente equipollenti)

1. A norma dell'articolo 127, comma 3, del decreto, il certificato di assicurazione ~~e il contrassegno sono~~ è rilasciato*i* al contraente, a cura e spese delle imprese di assicurazione, contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio e comunque non oltre il termine di cinque giorni. Nel caso di imprese che operano con tecniche di vendita a distanza, i suddetti documenti sono fatti pervenire al domicilio o alla residenza del contraente entro il medesimo termine.
- 1 bis. La trasmissione ~~il rilascio~~ del certificato di assicurazione, avviene, a scelta del contraente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione all'impresa.
2. Durante il periodo di cui al comma 1 è considerata provvisoriamente equipollente al certificato di assicurazione ~~ed al contrassegno~~ la quietanza di pagamento del premio o della rata di premio rilasciata dall'impresa di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa mediante telefax ~~e~~ per via telematica e consegnata su supporto durevole. In assenza della quietanza sono considerati provvisoriamente equipollenti al certificato di assicurazione ~~ed al contrassegno~~, la dichiarazione rilasciata dall'impresa attestante l'assolvimento dell'obbligo di assicurazione, anche nel caso in cui sia trasmessa ~~mediante telefax e~~ per via telematica e consegnata su supporto durevole, o la ricevuta del bollettino di conto corrente postale prestampato dall'impresa relativa al pagamento del premio o della rata di premio.
3. Dai documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2 devono essere desumibili la denominazione dell'impresa, il numero della polizza, i dati della targa o, qualora la stessa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore e la decorrenza della copertura.
4. Le imprese di assicurazione per le finalità di cui al comma 2:
 - a) contestualmente al pagamento del premio o della rata di premio rilasciano al contraente la quietanza di pagamento o la dichiarazione;
oppure
 - b) mettono a disposizione del contraente, con congruo anticipo, il bollettino di conto corrente postale prestampato.
5. I documenti provvisoriamente equipollenti di cui al comma 2 sono conservati ai sensi e per le finalità di cui all'art.4, comma 3.:
 - ~~a) sono applicati sul veicolo al quale si riferiscono con le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, ovvero conservati ai sensi e per le finalità di cui all'art. 4, comma 3.~~
 - ~~b) devono avere caratteristiche grafiche e dimensionali tali da consentirne l'applicazione sul veicolo ai sensi della lettera a).~~

Art. 12

(Rilascio di duplicati del certificato di assicurazione ~~e del contrassegno~~)

1. Le imprese di assicurazione rilasciano, su richiesta e a spese del contraente, un duplicato del certificato di assicurazione ~~e del contrassegno~~ nel caso in cui ~~essi~~ essi si siano deteriorat*i*, siano stat*i* sottratt*i*, smarrit*i* o distrutt*i*.
2. Le imprese di assicurazione che offrono contratti mediante tecniche di comunicazione a distanza, in caso di mancato recapito da parte del servizio postale del certificato ~~e del contrassegno~~, ne rilasciano un duplicato a richiesta del contraente, senza oneri a carico di quest'ultimo.

3. Nel caso di deterioramento, il contraente restituisce all'impresa il certificato di assicurazione ~~e il contrassegno~~ deteriorato.
4. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione del certificato di assicurazione ~~o del contrassegno~~, il contraente fornisce all'impresa la prova di avere denunciato il fatto alla competente autorità o, qualora previsto nelle condizioni di polizza, una dichiarazione circa l'evento accaduto.
5. Il rilascio del duplicato è oggetto di registrazione da parte dall'impresa. Sul certificato di assicurazione ~~e sul contrassegno~~ è apposta con caratteri di particolare evidenza l'indicazione «duplicato».

CAPO III - Denuncia di sinistro

Art. 13

(Modulo di denuncia di sinistro)

1. Il modulo di denuncia da utilizzare in caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione è redatto secondo il modello riportato nell'allegato 2 (Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro).
2. [Il modulo di denuncia può essere compilato su un documento cartaceo o informatico, a scelta del contraente o dell'assicurato.](#)

Art. 14

(Veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri. Modulo di denuncia di sinistro rilasciato da impresa di assicurazione estera)

1. Nel caso di sinistro tra veicoli a motore per i quali vi sia obbligo di assicurazione nel quale siano coinvolti veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente in Italia, l'obbligo di denuncia di sinistro può essere adempiuto anche utilizzando moduli rilasciati da imprese di assicurazione estere purché conformi al modello di cui all'articolo 13.

Art. 15

(Consegna da parte dell'impresa di assicurazione del modulo di denuncia di sinistro)

1. Le imprese consegnano al contraente un esemplare del modulo di denuncia in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto unitamente al certificato di assicurazione ~~ed al contrassegno~~, nonché [-su richiesta del contraente/assicurato-](#) in occasione di ogni denuncia di sinistro.
2. [La consegna del modulo di denuncia di sinistro, avviene, a scelta del contraente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole. La scelta è effettuata in maniera esplicita dal contraente ed è in ogni momento revocabile previa comunicazione all'impresa.](#)
3. [Il contraente, su richiesta, ha in ogni caso diritto di ricevere dall'impresa in qualunque momento modulo di denuncia di sinistro su supporto cartaceo.](#)

Art. 15 bis
(Compilazione del modulo di denuncia di sinistro
su documento informatico)

1. Le imprese mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica alle proprie imprese, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143, comma 2 del Codice delle assicurazioni private.
- 4-2. Il modulo di denuncia di sinistro redatto su documento informatico è sottoscritto con modalità di firma aventi requisiti di sicurezza non inferiori a quelli stabiliti per la Firma Elettronica Avanzata, dal regolamento eIDAS, dal Codice dell'Amministrazione Digitale, e dai relativi provvedimenti attuativi.
3. Per l'identificazione dei firmatari e per la fornitura di soluzioni di firma elettronica, le imprese possono avvalersi di prestatori di servizi fiduciari soggetti alla vigilanza dell'Agenzia per l'Italia digitale.
4. Le imprese adottano idonee misure per garantire al contraente/assicurato l'acquisizione, su supporto durevole, di copia della denuncia di sinistro conforme al documento informatico trasmesso.

Art. 16
(Altre informazioni)

1. Al modulo di cui all'articolo 13 è aggiunto un foglio, predisposto secondo lo schema indicato nell'allegato 2 (Altre Informazioni), contenente ulteriori informazioni inerenti ai sinistri, necessarie per alimentare la banca dati dei sinistri istituita presso l'ISVAP ai sensi dell'articolo 135 del decreto.
2. Il modulo di denuncia di cui all'articolo 13 mantiene gli effetti previsti dal decreto anche in assenza delle altre informazioni richieste con il foglio aggiuntivo.

CAPO IV
Disposizioni transitorie e finali

Art. 17
(Abrogazioni)

1. Dal 1°luglio 2008, è abrogato il Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.

Art. 18
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 19
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 e di cui al Capo III che entrano in vigore il 1°luglio 2008.

2. Fino al 30 giugno 2008 le imprese possono continuare ad utilizzare i documenti assicurativi ed il modulo di denuncia di sinistro redatti rispettivamente secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 ed al Provvedimento ISVAP n. 2136 del 13 dicembre 2002.
3. Le modifiche apportate al presente Regolamento dal Provvedimento IVASS n. ... del, entrano in vigore il
- 2-4. Le imprese adempiono agli obblighi di cui all'articolo 15 bis del presente Regolamento entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. ... del

Roma, 6 febbraio 2008

~~Il Presidente
(Giancarlo Giannini)~~

Descrizione del modello di contrassegno

Il contrassegno di cui all'articolo 127, comma 3 del decreto ed all'articolo 8 del presente Regolamento ha forma rettangolare, delle seguenti dimensioni, giusta il fac-simile in basso riprodotto:

larghezza mm. 80; lunghezza mm. 76 (pari a 3 pollici).

Esso comprende una fascia bianca di mm. 3, sui lati di mm. 76 e di mm. 6, sui lati di mm. 80.

La stampa è in litografia su carta del peso di gr. 70 al metro quadrato.

I colori di stampa devono essere resistenti all'esposizione solare e così distribuiti: Fregio - colore blu la parte esterna, colore terra di Siena la parte interna;

Fondo - colore giallino; Testo - colore nero.

Le zone destinate ad essere completate con i dati richiesti debbono essere stampate in millerighe, tipo assegno bancario.



L'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

CONTRASSEGNO DI ASSICURAZIONE

TARCA VEICOLO O DATI MATANTE

TIPO DEL VEICOLO

SCADENZA PERIODO ASSICURATIVO

GIORNO MESE ANNO

FIRMA DELL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

ISTRUZIONI PER L'IMPIEGO DEL MODULO

1. Il presente modulo deve, a norma dell'art. 143 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private, essere utilizzato per denunciare il sinistro al proprio assicuratore nel caso di scontro con altro veicolo a motore.
2. Il presente modulo può anche essere utilizzato per assolvere alle formalità previste dagli articoli 148 e 149 del Codice delle assicurazioni private citato al n. 1: a tal fine è sufficiente che copia di esso venga allegata alla richiesta di risarcimento che sarà presentata all'assicuratore del responsabile ovvero al proprio assicuratore qualora ricorrano i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui allo stesso art. 149 del Codice delle assicurazioni private e al D.P.R. n. 254 del 2006.
3. Utilizzare un solo modulo per entrambi i veicoli coinvolti nel sinistro (oppure 2 moduli per il caso che nel sinistro siano coinvolti 3 veicoli, e così via). Il modulo può essere fornito da una qualsiasi delle parti. Se il modulo è sottoscritto anche dall'altro conducente esso vale come constatazione amichevole di incidente e produce gli effetti di cui all'art. 148, primo comma, del Codice delle assicurazioni private e all'art. 8, secondo comma, lettera c), del D.P.R. n. 254 del 2006.
4. Nel compilare il modulo ricordare:
 - di servirsi per rispondere alle domande:
 - a) n. 6 e 8 del questionario, dei documenti di assicurazione (Certificato o Carta verde);
 - b) n. 9 del questionario, della propria patente di guida;
 - al n. 10, di indicare con precisione sulla sagoma del veicolo ivi riprodotta il punto di urto iniziale;
 - al n. 12, di apporre una croce (X) nelle sole caselle nelle quali sono indicate le circostanze dell'incidente e di indicare il numero totale delle caselle così segnate;
 - al n. 13, di redigere un grafico del sinistro.
5. Nel caso in cui il conducente dell'altro veicolo non accetti di sottoscrivere anch'egli il modulo, si dovrà compilare integralmente il modulo stesso per la parte relativa al proprio veicolo (veicolo A), mentre per la parte relativa al veicolo della controparte (veicolo B) sarà sufficiente rispondere alla domanda n. 7 ed indicare al n. 8 la denominazione della Compagnia di assicurazione. Ove possibile rispondere anche alle altre domande.
6. Completare le informazioni di cui ha bisogno l'assicuratore compilando il modulo anche sul retro ed il foglio "altre informazioni".
7. Se l'altro conducente è in possesso di un modulo redatto in lingua diversa, potrà essere utilizzato anche detto modulo, purché conforme al presente.